



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BONGINI PAOLA AGNESE

Seduta del 16/04/2019

FATTO

Il Cliente lamenta una grande inadempienza della banca quanto all'esecuzione del contratto di apertura di credito (mancato anticipo delle fatture presentate; mancata proroga nel pagamento di una fattura; modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali in violazione del disposto ex art 118TUB; imposizione del preventivo assenso del debitore per procedere all'anticipo fatture) e l'illegittimità delle segnalazioni a proprio carico in C.R., in quanto effettuate in assenza del presupposto sostanziale. Ne chiede la rettifica e formula conseguente domanda risarcitoria.

L'intermediario eccepisce preliminarmente la difformità tra la firma del legale rappresentante della ricorrente resa sul modulo del ricorso e quella riportata sullo specimen di firma, depositata presso l'intermediario. Aggiunge inoltre che nello specimen di firma il rappresentante spendeva la ragione sociale con apposizione del timbro, mentre lo stesso non avveniva nel modulo di ricorso ABF.

Nel merito, circa la contestazione della condotta contraria ai doveri di correttezza e trasparenza, l'intermediario eccepisce come la ricorrente avesse, dal mese di febbraio 2017 al mese di aprile 2017, utilizzato la totalità dell'affido concesso; l'intermediario precisa dunque di aver deciso di anticipare soltanto la fattura n. 99 cliente Riguleo in quanto era stata già raggiunta la somma affidata; aggiunge inoltre che la decisione di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

subordinare l'anticipo di fatture alla formale cessione del credito rientra nelle facoltà contrattuali dell'intermediario, per la quale non è previsto il rispetto dell'obbligo di preavviso di due mesi. L'intermediario aggiunge inoltre che la decisione di concedere l'anticipo è discrezionalmente assunta dall'intermediario, non derivando in via automatica dalla cessione pro soluto del credito (cfr. articolo 2 Contratto di affidamento). L'intermediario specifica di non aver concesso la proroga richiesta a pagamento della fattura n. 39/2017 in quanto la richiesta risultava assolutamente generica; specificava inoltre che il cliente "*prometteva di pagare nei prossimi giorni*", ma il pagamento risultava attualmente ancora non pervenuto. L'intermediario contestava che in data 31 maggio 2017 la ricorrente mancava di pagare la fattura n. 39/2017, già anticipata. Tale mancato pagamento determinava lo sconfinamento sul c/c di corrispondenza; seguivano altri mancati pagamenti determinando un saldo debitore sino a € 176.904,75 al 26 ottobre 2017. Circa la sussistenza del presupposto sostanziale, l'intermediario rileva che il periodo di c.d. "grazia" di 30 giorni sarebbe stato pienamente rispettato in quanto i crediti segnalati scadevano 30 giorni prima della data di segnalazione effettuata. L'intermediario ritiene la richiesta di risarcimento danni assolutamente infondata e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Prima di procedere nel merito della controversia posta alla sua attenzione, il Collegio deve valutare l'eccezione sollevata dall'intermediario, circa la difformità della firma del legale rappresentante della ricorrente, presente sul modulo del ricorso, e quella depositata presso l'intermediario. Tale eccezione non può essere accolta poiché non può essere richiesto a questo Arbitro di procedere con una perizia calligrafica in assenza di una chiara difformità rilevabile *ictu oculi*.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti, il presente ricorso non può essere accolto.

Innanzitutto, il Collegio rileva una discrepanza tra le doglianze presenti nel reclamo e quelle presenti nel ricorso. In particolare, nel ricorso il ricorrente non contesta mai direttamente l'illegittimità della segnalazione in CR; solo nell'ultima comunicazione di un lungo carteggio, afferma di voler addivenire ad una soluzione al fine di evitare segnalazioni come cattivo pagatore.

La mancata coincidenza tra reclamo e ricorso comporta l'inammissibilità della domanda riferita all'illegittimità delle segnalazioni in C.R.

Con riferimento alle presunte inadempienze quanto all'esecuzione del contratto, il ricorrente si limita ad affermare tali inadempienze senza portare alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni. Il Collegio non può che dichiarare l'infondatezza della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA